



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Provincia di Alessandria

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dell'11.05.2020

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Finalità del regolamento
- Articolo 2: Statuto del contribuente
- Articolo 3: Chiarezza delle norme regolamentari

Titolo II RISCOSSIONE COATTIVA

- Articolo 4: Regole generali per la riscossione coattiva
- Articolo 5: Funzionario responsabile della riscossione
- Articolo 6: Atto di ingiunzione fiscale
- Articolo 7: Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione
- Articolo 8: Azioni cautelari ed esecutive
- Articolo 9: Modalità di pagamento
- Articolo 10: Notificazione degli atti di riscossione coattiva

Titolo III DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI

- Articolo 11: Dilazione dei debiti non assolti
- Articolo 12: Definizione e versamenti
- Articolo 13: Rimborso
- Articolo 14: Accollo
- Articolo 15: Compensazione
- Articolo 16: Interessi in caso di rimborso
- Articolo 17: Sospensione del versamento

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18: Norme di rinvio
- Articolo 19: Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.
Le norme del presente Regolamento hanno, inoltre, la specifica funzione di creare uno stabile rapporto di collaborazione con i contribuenti.

- Art. 2 -

Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - ☐ chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - ☐ pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - ☐ semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - ☐ rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione ai sopra esposti principi in materia tributaria, verranno di seguito disciplinati i seguenti istituti:
 - ☐ riscossione coattiva delle entrate locali;
 - ☐ dilazione di pagamento.

- Art. 3 -

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in maniera chiara, per agevolarne l'interpretazione da parte contribuenti.

Titolo II

RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 4 -

Regole generali per la riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i. In particolare, il comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, prevede che l'avviso di accertamento inerente ai tributi dell'ente, emesso dal medesimo ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, debba contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. In ciascuno dei predetti atti deve essere riportata espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, decorsi infruttuosamente sessanta giorni dal termine previsto per il pagamento,
L'acquisizione di efficacia degli atti, di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà automaticamente una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, e ciò avverrà senza che sia necessaria la previa notifica dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Decorso trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, l'ente procederà alla riscossione diretta forzata delle somme richieste. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina del singolo tributo, la riscossione coattiva dei tributi del Comune di [Cassano Spinola](#) viene effettuata in forma diretta ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del d.P.R. n. 602/1973.
3. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - A. una quota, definita “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - B. una quota definita “spese di notifica ed esecutive”, che comprenderà il costo della notifica degli atti e sarà collegata all'esperimento di azioni esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle

finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina del singolo tributo, la riscossione coattiva dei tributi, per gli atti notificati antecedentemente al 1° gennaio 2020, viene effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura prevista e disciplinata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del d.P.R. n. 602/1973.
5. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero della notifica dell'ingiunzione fiscale e fino alla data del pagamento, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi gli interessi, le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali (non oltre due punti percentuali).
Non si procede all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 10,00 e comunque per una somma complessivamente dovuta, per più periodi di imposta non superiore a euro 20,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione
6. In caso di riscossione coattiva diretta, non si procede alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 30,00. salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
7. Il Funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
8. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 30,00;
9. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate Riscossione, si applica quanto previsto dall'art. 792, lettera i) della Legge 160/2019.

- Art. 5 -

Funzionario responsabile della riscossione e Ufficiale della riscossione

1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati ai sensi di legge uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
2. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
3. Nell'ipotesi di assenza delle figure di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero per l'attività di riscossione forzata resta ferma la possibilità, per l'Ente, di nominare un Ufficiale della Riscossione che provvederà a tutte le attività di riscossione coattiva.

4. Tale figura verrà scelta tra i soggetti in possesso di idonea abilitazione di legge alla funzione; tra i dipendenti dell'ente in possesso di tale abilitazione e, in mancanza, all'esterno tra soggetti di comprovata esperienza che abbiano svolto la suddetta attività in almeno cinque ed almeno per un triennio in maniera continuativa.
- 5.

- Art. 6 -

Atto d'ingiunzione fiscale

1. Nei casi di cui all'art. 4, comma 5, del presente Regolamento, il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, in caso di nomina di un unico responsabile, sulla base dei dati trasmessi dal responsabile dei servizi preposti alla riscossione delle singole entrate (Responsabili del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva)
2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:
- ☐ l'indicazione del soggetto debitore;
 - ☐ l'indicazione del soggetto creditore;
 - ☐ l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
 - ☐ il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
 - ☐ l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
 - ☐ la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
 - ☐ l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
 - ☐ l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
 - ☐ l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Tributi.

La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate

- Art. 7 -

Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Si ha inesigibilità della riscossione coattiva nei seguenti casi:
- ☐ Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - ☐ Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO);
 - ☐ Irreperibilità da c.p.c. per importi fino a euro 250,00, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale;
 - ☐ Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
 - ☐ Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - ☐ Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - ☐ Liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;

- ☐ Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - ☐ Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale; (facoltativo: in caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale);
 - ☐ Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

- Art. 8 -

Azioni cautelari ed esecutive

1. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:
- ☐ tipologia del credito;
 - ☐ importo del credito;
 - ☐ costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive;
 - ☐ eventuale contenzioso in atto.
2. In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure di sgravio.
3. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

- Art. 9 -

Modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi alle somme ingiunte avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente dedicato e intestato al Comune di [Cassano Spinola](#).

- Art. 10 -

Notificazione degli atti della riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, dall'ufficiale della riscossione, ovvero dall'ufficiale giudiziario, e comunque in tutte le altre forme previste dalla legge.

TITOLO III

DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI

- Art. 11 -

Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione fiscale, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni temporanea difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:
 - ☐ si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - ☐ l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 (importo di legge riducibile).
 - ☐ articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - o da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - o da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - o da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - o da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - o oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;
 - o [facoltativo: da euro 20.000,01 a 60.000: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo]
 - o [facoltativo: da euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo]
 - ☐ In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di rate mensili (comma 798 prevede massimo 72), a condizione che non sia intervenuta decadenza). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - ☐ Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
 - ☐ A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà che in caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.
 - ☐ E' prevista una deroga migliorativa alle fasce di debito previste dalla superiore lettera c) nel caso in cui un debitore presenti una situazione economica patrimoniale e reddituale particolarmente disagiata, previa presentazione di adeguata documentazione comprovante

il suddetto stato.

- ☐ È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 - ☐ In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 - ☐ Per importi rilevanti, almeno pari a euro 3.000,00 il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale (fino a due).

- Art. 12 - Definizione e versamenti

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
5. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

- Art. 13 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata a pena di nullità, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a euro 10,00.

- Art. 14

Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - ☐ generalità e codice fiscale del contribuente;
 - ☐ generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - ☐ il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

- Art. 15

Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - ☐ generalità e codice fiscale del contribuente;
 - ☐ il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - ☐ l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - ☐ la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

- Art. 16

Interessi in caso di rimborso

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, maggiorato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

- Art. 17

Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
--

- Art. 18 -
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

- Art. 19 -
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 3.07.2020.